

TI_GERICHTE 9.2014.167 vom 27. Februar 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-02-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.167_d20140227

FR: TI_GERICHTE 9.2014.167 du 27 février 2014

IT: TI_GERICHTE 9.2014.167 del 27 febbraio 2014

Regeste

Inammissibilità di reclamo avverso decisione incidentale

Erwägungen

E. 10

aprile 2014 l'Autorità di protezione ha affidato un mandato per una valutazione socio-ambientale all'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP); che RE 1 ha chiesto di poter avere accesso al rapporto dell'UAP nel frattempo consegnato all'Autorità di protezione; che detta richiesta – ribadita dal signor RE 1 con lettera 10 settembre 2014 – è stata accolta dall'Autorità di protezione limitatamente alla consegna di una fotocopia dell'ultima pagina del menzionato rapporto dell'UAP con l'indicazione delle conclusioni, così come indicato nella lettera inviata dall'Autorità all'interessato in data 23 settembre 2014; che avverso detta decisione RE 1 è insorto con reclamo 25 settembre 2014, nel quale chiede che sia fatto ordine all'Autorità di protezione di consegnargli “una copia dell'intero rapporto UAP e di tutti i rapporti che concernono questo incarto e in particolar modo” sua figlia PI 1; che il reclamo non è stato intimato per osservazioni; che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), così come i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9 LOG); che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAm), in particolare l'art. 99 LPAm; che la decisione impugnata è una decisione incidentale ordinatoria dell'Autorità di protezione sulla consultazione degli atti nell'ambito della procedura in atto sulla regolamentazione delle relazioni personali padre-figlia; che conformemente all'art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAm le decisioni incidentali possono essere impugnate a titolo indipendente se possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1, 5A_498/2012); che il reclamante non ha in alcun modo sostenuto e sostanziato che la decisione impugnata provochi un danno non altrimenti riparabile, essendosi limitato a lamentare la violazione del diritto di essere sentito e un “abuso di potere” da parte dell'Autorità di protezione; che secondo l'art. 66 cpv.

2 lett. b) LPAm le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defaticante e dispendiosa; ciò è il caso ad esempio se si deve allestire una perizia particolarmente complessa o si deve procedere all'audizione di parecchi testi, specie attraverso commissioni rogatorie in paesi lontani (Corboz , in Commentaire de la LTF, n. 30 e 34 ad art. 93 LTF); che le condizioni di applicabilità di quest'ultima norma non ricorrono palesemente nel caso ora in esame, né tanto meno sono state sostenute e sostanziate dal reclamante; che, ritenuto il mancato adempimento delle suddette condizioni esaustive poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAm, il gravame si avvera inammissibile; che un rifiuto ingiustificato di consultare gli atti del procedimento costituisce una violazione del diritto di essere sentito, che potrà, se del caso, comunque, essere invocata nell'ambito di un reclamo contro la decisione cautelare o finale dell'Autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck , N. 15 ad art. 449 b e N. 16 ad art. 450 CC; RtiD I-2014 pag. 746, N. 9c consid. 4.2); che, date le circostanze, si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.